



01/155

ESENTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

28860/18
Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FRANCESCO - Presidente -
- ANTONIO GENOVESE
- Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere -
- Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere -
- Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA - Consigliere -

IMMIGRAZIONE -
 verifica dell'età tramite
 perizia medica -
 principi - espulsione -
 domanda di protezione
 - art. 295 cpc - principi

Ud. 16/10/2018 - CC

R.G.N. 6335/2018

Cea. 28860
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 6335-2018 proposto da:

FL
 , elettivamente domiciliato in ROMA VIA X
 , presso lo studio del Dott. AP

rappresentato e difeso dall'avvocato NAZZARENA ZORZELLA;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO X ;

- *intimato* -

avverso l'ordinanza n. R.G. 40266/2016 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNA, depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:

FL ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice di pace di Bologna, notificata il 16-1-2018, che ha confermato il decreto di espulsione adottato dal prefetto il 20-9-2016;

il ministero dell'Interno è rimasto intimato;

il ricorrente ha depositato una memoria.

Considerato che:

le pregiudiziali questioni di costituzionalità, sollevate dal ricorrente a proposito della disciplina di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, sono manifestamente inammissibili, essendo relative alle modalità esecutive del provvedimento di espulsione (con accompagnamento immediato alla frontiera), mentre nella specie non di questo si discute ma del provvedimento in sé;

resta salva l'ultima questione, relativa alla mancata previsione del potere del giudice di sospendere il provvedimento espulsivo, che è peraltro manifestamente infondata per quanto *infra*;

col primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2 e 13 del d.lgs. citato e 3 del d.P.R. n. 394 del 1999, attesa la mancata traduzione del provvedimento di espulsione in lingua da lui conosciuta: a suo dire, in Gambia (paese di origine) è stato eliminato

l'inglese come lingua ufficiale, e tale lingua in ogni caso sarebbe ignota alla maggior parte della popolazione;

il motivo è inammissibile perché non pertinente alla *ratio* dell'ordinanza, avendo il giudice di pace puntualizzato che lo stesso ricorrente aveva chiesto che gli atti a lui destinati fossero tradotti in lingua inglese; donde la condivisibile correlata presunzione di conoscenza di tale lingua a prescindere da ogni considerazione circa il parlato del Gambia;

col secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 13, 28, 32 e 33 del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 19 del d.lgs. n. 142 del 2015, poiché il provvedimento si era basato non solo sull'ingresso in Italia ma anche sull'accertamento dell'età, effettuato in base a esami radiografici che si sarebbero dovuti ritenere privi di valenza scientifica e giuridica, e nonostante l'avvenuta produzione di documentazione attestante la minore età dell'interessato;

il motivo è in parte inammissibile poiché sottende una censura in fatto, e in parte è anche infondato;

il giudice di pace ha messo in evidenza che era stata accertata la presumibile età di diciannove anni in base ad apposita perizia medico-legale;

i relativi risultati sono ben specificati nella motivazione;

in proposito la Corte reputa di affermare il principio per cui, ove l'età della persona interessata risulti incerta, il ricorso al metodo di indagine di ordine medico-legale, onde stabilirne quella effettiva, è non solo pienamente legittimo ma addirittura doveroso, non

potendosi ritenere altrimenti surrogabile mediante metodo dotato di altrettanta affidabilità;

né del resto un eventuale metodo alternativo di verifica è minimamente ipotizzato nel ricorso e nella memoria;

col terzo mezzo si deduce infine la violazione degli artt. 7 del d.lgs. n. 25 del 2008, 5 e 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, 6 e 9 della Direttiva 2008/115-CE e 33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, poiché, a fronte della manifestazione di volontà attestata dall'avvenuta formalizzazione di una domanda di protezione internazionale, il giudice di pace avrebbe dovuto annullare l'espulsione o comunque sospendere il giudizio fino alla definizione del procedimento afferente la suddetta protezione internazionale;

il motivo è infondato;

ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 25 del 2008, chi abbia proposto domanda di protezione internazionale è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fino alla decisione della commissione territoriale;

tuttavia nella specie l'ordinanza dà atto che la domanda di protezione era stata inoltrata il 29-11-2016, dopo la notifica del provvedimento di espulsione (20-9-2016);

secondo la giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento di espulsione dello straniero è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l'esistenza, al

momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione (v. Cass. Sez. U n. 22217-06);

se ne desume che non rileva, ai fini della verifica di legittimità del provvedimento - che al giudice è richiesta -, l'eventualità di una domanda di protezione inoltrata dopo l'espulsione;

occorre anche dire che il giudice di pace ha affermato esistenti i suddetti requisiti di legge, e tale affermazione non è stata censurata;

è poi principio acquisito che il giudice ordinario, dinanzi al quale sia stato impugnato il provvedimento di espulsione, non può adottare alcun provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., poiché giustappunto in relazione al suindicato oggetto del giudizio, l'accertamento in ordine all'esistenza delle condizioni per un titolo di soggiorno separatamente invocato (a tipo protezione internazionale) non si pone in nesso di pregiudizialità con l'opposizione all'espulsione, che unicamente egli deve decidere (cfr. Cass. n. 22367-07; e v. più di recente Cass. n. 12976-16);

la correlata questione di costituzionalità, di cui all'inizio si è detto, è manifestamente infondata poiché postula una critica all'automatismo di disciplina che presidia il meccanismo di espulsione; e questa Corte ha già chiarito che l'automatismo espulsivo al mero decorrere di una situazione di irregolare presenza sul territorio dello Stato è garanzia per lo straniero, che vede eliminata ogni possibilità di arbitrio da parte della P.A., ed è condizione di efficacia dell'intero sistema che presidia alla regolazione dei flussi migratori, per il quale hanno diritto

a permanere nello Stato soltanto coloro che ne abbiano effettivo e valido titolo (v. Cass. n. 2973-08);

il ricorso pertanto è rigettato.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2018.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 12 NOV. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA